



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PITTONI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2019

Disposizioni in materia di percorsi abilitanti speciali per la scuola secondaria e percorsi di specializzazione per le attività di sostegno

ONOREVOLI SENATORI. – Le disposizioni introdotte con il presente disegno di legge, in armonia con il nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, consente di venire incontro sia alle esigenze da tempo rappresentate dai docenti appartenenti alla III fascia delle graduatorie di istituto che da più anni esercitano regolare attività d'insegnamento, sia a quelle di insegnanti di ruolo che, avendone titolo, desiderino sviluppare la loro carriera acquisendo l'abilitazione e partecipando successivamente alla mobilità professionale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto.

L'intervento consente inoltre di elevare il livello qualitativo dell'attività del personale supplente necessariamente utilizzato per coprire i posti dei titolari assenti o comunque disponibili (diverse migliaia ogni anno).

Il percorso abilitante speciale (di cui l'ultimo di una lunga serie è il PAS 2013) è un percorso formativo accademico abilitante (percorso obbligatoriamente previsto tanto dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, per l'esercizio delle professioni regolamentate, che dalla legislazione nazionale, a cominciare dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, fino al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249) diverso da quello ordinario – ma sempre selettivo, *in itinere* e in uscita – e destinato a coloro che esercitano da tre anni legittimamente la funzione docente nel sistema di istruzione e formazione pubblica italiana all'interno delle scuole statali, paritarie e dei

centri di Istruzione e formazione professionale (IeFP).

Le categorie interessate dal provvedimento sono:

1) i docenti precari non abilitati che insegnano nella scuola statale (III fascia delle graduatorie di istituto), nelle paritarie (per carenza di docenti forniti di abilitazione) e nei centri IeFP, con anzianità di servizio pari o superiore a tre anni. Si può facilmente stimarne la consistenza, a partire dai dati forniti in sede di valutazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di istituto, in circa 100.000 docenti;

2) i docenti di ruolo, cosiddetti «ingabbiati», cui è sottratta la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento per una classe di concorso diversa o per un diverso grado di istruzione pur possedendo il titolo di studio idoneo (il conseguimento dell'abilitazione è condizione imprescindibile per partecipare alla mobilità professionale prevista dal CCNL di categoriaa). La categoria comprende, tra le altre, tutti i docenti appartenenti a ruoli in esubero e tutti coloro che sono in possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per il ruolo di appartenenza ma non dell'abilitazione all'insegnamento: se ne può stimare la consistenza in circa 10.000 unità;

3) i dottori di ricerca, cui viene finalmente riconosciuto il valore esperienziale del percorso di dottorato, ribadendo parallelamente la necessità di frequentare e superare uno specifico percorso formativo dedicato all'insegnamento nella scuola secondaria. Si tratta della categoria di giovani aspiranti all'insegnamento maggiormente colpita che, pur assicurando una elevatissima preparazione culturale e professionale, si vedono

preclusa (almeno in massima parte) la via della carriera universitaria e si trovano a dover iniziare da zero per seguire la camera di insegnante.

La norma viene incontro alle specifiche esigenze professionali dei docenti precari di I, II e III fascia delle graduatorie di istituto, non in possesso del titolo di specializzazione, che vengono chiamati annualmente a coprire posti di sostegno per mancanza di specializzati. Si tratta ormai di decine di migliaia di insegnati il cui numero eccede di gran lunga l'insieme dei posti già messi a bando e previsti nelle prossime sessioni di specializzazione secondo il piano messo a punto dai ministri precedenti. Di fronte a poco più di 40.000 posti messi a bando nell'arco di un biennio, il numero del personale, di ruolo e non di ruolo, impegnato su posti di sostegno supera abbondantemente le 60.000 unità.

Pertanto molti studenti con difficoltà (e per riflesso le loro famiglie), devono « accontentarsi », in spregio al dettato costituzionale e della legge n. 104 del 1992, di una funzione che spesso rasenta il mero assistentato in luogo del previsto insegnante specializzato, che dovrebbe garantire integrazione e inclusione dello studente diversamente abile, a causa della carenza ormai endemica di docenti specializzati. Tutti i docenti destinatari delle norme hanno acquisito sul campo la pratica operativa ma mancano della necessaria preparazione tecnico-scientifica. Il dispositivo consente di innalzare la qualità dell'insegnamento su posti di sostegno dei docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso in esubero o in assegnazione provvisoria sul sostegno per carenza di posti di insegnamento comune (problema endemico in alcune realtà), che da anni esplicano la medesima funzione dei colleghi di ruolo sul sostegno, senza specifica formazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le università e presso le istituzioni AFAM, percorsi annuali di specializzazione, finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di cui al primo periodo sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta, nonché ai dottori di ricerca.

Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto ai posti messi a disposizione dalle università o dalle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto la ripartizione, a domanda dei candidati, tra

le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità successive, assegnando i posti secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.

3-ter. Nella more del completamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 marzo 2010, n. 249, nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado, è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno due anni di servizio, anche non continuativi, su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati ecceda il numero dei posti messi a disposizione dalle singole università o dalle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto la ripartizione dei candidati, a domanda dei candidati, tra le varie sedi accademiche del territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità successive, assegnando i posti secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito ».

€ 1,00